

Decreto ministeriale 3 agosto 1983.

Letti i d.m. in data 22 dicembre 1982 e 28 aprile 1983 con i quali nelle sezioni a maggior indice di sicurezza delle case circondariali e di reclusione di Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma-Rebibbia «Nuovo complesso», Napoli, Messina, Roma-Rebibbia femminile e Voghera veniva sospesa sino al 31 dicembre 1983 — per effetto dell'art. 90 dell'ordinamento penitenziario — l'applicazione di alcune regole di trattamento e di alcuni istituti previsti dalla l. 26 luglio 1975 n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 29 aprile 1976 n. 431;

ritenuto che con gli anzidetti d.m. veniva vietato, tra l'altro, ai detenuti ristretti nelle sezioni suindicate di corrispondere con altre persone detenute, nonché di effettuare, per eccezionali circostanze, colloqui fuori dei limiti e della durata stabiliti dal comma 7°, 8° e 9° dell'art. 35 d.p.r. 431/76 succitato;

considerato che sono cessati i gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza che avevano consigliato l'adozione dei provvedimenti suindicati

decreta: è revocato il d.m. 28 aprile 1983, nella parte in cui non consente ai detenuti ristretti negli istituti — o sezioni — a maggior indice di sicurezza in premessa citati di corrispondere con altre persone detenute.

Tutta la corrispondenza in partenza ed in arrivo concernente i detenuti suddetti è sottoposta a visto di controllo del direttore o di persona appartenente all'amministrazione penitenziaria designata dal direttore dell'istituto.

È altresì revocato il d.m. 28 aprile 1983 nella parte in cui non consente ai detenuti succitati di effettuare, per eccezionali circostanze, colloqui straordinari e colloqui eccedenti la durata massima di un'ora.

Sono confermate nel resto le disposizioni impartite con il d.m. 28 aprile 1983.

La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il ministro Darida

Roma, 3 agosto 1983